



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 3

Roma 22 luglio 2016

IL G.S.N.

Relativamente al ricorso presentato in data 21/07/2016 dalla società ASD Pattinatori San Mauro avverso il provvedimento n. 36/16 e n. 38/16 del Giudice Sportivo Regionale, con i quali sono state inflitte le sanzioni delle ammende alle ASD Pattinatori San Mauro e agli atleti Lo Cogliano Elia Vittorio, Grimal Sabrina e Santeur Lorenzo, per violazione dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, nonché la sanzione della diffida agli atleti Giaccaglia Simone e Rigon Flavio per violazione art. 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

VISTO il comunicato n. 36/16 del Giudice Sportivo Regionale;

VISTO il comunicato n. 38/16 del Giudice Sportivo Regionale;

VISTO il ricorso del 21/07/2016 della società ASD Pattinatori San Mauro;

RITENUTO che agli atleti Simone Giaccaglia e Flavio Rigon spettava comunque salire sul podio per i meriti sportivi conquistati nella pista di gara;

RITENUTO viepiù che il podio che sarebbe stato ritenuto scivoloso risulta alto non più di 30/20 cm e quindi non certamente pericoloso per la incolumità degli atleti, che eventualmente cadrebbero da una altezza di 30 cm.

RITENUTO altresì che la pericolosità del podio in questione non era suffragata da alcuna perizia tecnica in materia, la si considera che un Giudice Arbitro non ha le competenze tecniche per stabilire se una determinata struttura sia o no fatiscente e pericoloso;

RILEVATO inoltre l'art. 34 delle Norme Attività Corsa prevede che le sanzioni per depennamento "*atleti confermati, non depennati e assenti alla partenza della gara (trofei, Campionati Provinciali, Regionali e Italiani pista/strada/indoor/maratona) – per ogni gara ed atleta*" (come nella fattispecie) sia dell'ammenda di euro 20,00 e non di euro 30,00 come erroneamente indicato dal giudice Sportivo Regionale nel comunicato prot. 36/16 e 38/16

VISTI lo Statuto e i Regolamenti Federali;

DELIBERA

di accogliere il ricorso della ASD Pattinatori San Mauro e per l'affetto:

- annullare la diffida agli atleti Giaccaglia Simone e Rigon Flavio;
- annullare la sanzione della ammenda di euro 100,00 irrogata alla ASD Pattinatori San Mauro;



- rettifica le ammende agli atleti Lo Cogliano Elia Vittorio, Gripal Sabrina e Sarteur Lorenzo nella misura di euro 20,00 ciascuno come stabilità dall'art. 34 delle Norme Attività;

DISPONE

la restituzione in favore della società ASD Pattinatori San Mauro della tassa di ricorso versata di euro 200,00 .

F.to **Il Giudice Sportivo Nazionale**
(Avv. Claudio Danese)